Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Giovedì 10 novembre — Numero 263

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 31 agosto 1921, n. 1487, *che approva la Convenzione addizionale 5 febbraio 1920, a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvata la Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa fra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914, firmata a Roma addì 5 febbraio 1920, le cui ratifiche furono scambiate a Roma addì 27 agosto 1921.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione predetta

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Convenzione addizionale a quella di buon vicinato ed amicizia del 28 giugno 1897 conclusa tra il Re d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907 e 10 febbraio 1914.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando apportare nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati, alcune aggiunte e modificazioni alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali sopracitate, hanno nominato a tale effetto :

Sua Maestà il Re d'Italia :

Sua Eccellenza Francesco Saverio Nitti, Presidente del Consiglio dei ministri e suo ministro segretario di Stato per gli affari interni;

La Repubblica di San Marino :

L'avv. comm. Ferruccio Martelli e il conte Angelo Manzoni Borghesi,

i quali, dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue:

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'art. 2 della convenzione addizionale del 10 febbraio 1914 viene così modificato :

« Il Governo di S. M. il Re d'Italia a datare dal 1° luglio 1919 corrisponderà per un triennio al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di lire seicento mila in luogo di lire trecentosessanta mila, da pagarsi in rate trimestrali posticipate, e gli verserà inoltre una volta tanto, a titolo di assegnazione straordinaria, la somma di lire duecentocinquanta mila ».

In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto la presente e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Roma, in duplice originale, addì 5 febbraio 1920.

NITTI.
FERRUCCIO MARTELLI.
ANGELO MANZONI BORGHESI.

Legge 31 agosto 1921, n. 1488, *che approva la Convenzione addizionale 24 giugno 1921, a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897 tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato :

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico.

È approvata la Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e di amicizia del 28 giugno 1897, conclusa tra il Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920, firmata a Roma il 24 giugno 1921, le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 27 agosto 1921.

Con decreto del ministro del tesoro verranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della Convenzione predetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA — DE NAVA — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli* : RODINÒ.

Convenzione addizionale a quella di buon vicinato e amicizia del 28 giugno 1897 conclusa tra il Re d'Italia e la Repubblica di San Marino in aggiunta a quelle stipulate addì 16 febbraio 1906, 14 giugno 1907, 10 febbraio 1914 e 5 febbraio 1920.

Sua Maestà il Re d'Italia e la Serenissima Repubblica di San Marino desiderando apportare nell'interesse delle buone relazioni esistenti fra i due Stati alcune aggiunte e modificazioni alla convenzione di amicizia e buon vicinato fra loro stipulata il 28 giugno 1897 ed alle successive convenzioni addizionali sopra citate, hanno nominato a tale effetto :

Sua Maestà il Re d'Italia

Sua Eccellenza il Conte Carlo Sforza, Ministro degli Affari Esteri, Cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata,

La Repubblica di San Marino

Avv. Giuliano Gozi, Consigliere, Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

Prof. Comm. Onofrio Fattori, Consigliere.

Signor Carlo Balsimelli, Consigliere.

I quali dopo essersi comunicati i pieni poteri, trovati in debita forma, sono convenuti nella stipulazione che segue :

Fermi restando tutti gli altri articoli delle precitate convenzioni, l'articolo unico della convenzione 5 febbraio 1920 viene così modificato :

Art. 1.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia a datare dal 1° luglio 1921 corrisponderà per un biennio al Governo della Repubblica di San Marino la somma annua di lire 1 milione e mezzo in luogo di lire 600.000, e per un anno a datare dal 1° luglio 1923, la somma di lire 1 milione 250.000, da pagarsi in rate trimestrali posticipate.

Art. 2

La Cassa dei depositi e prestiti farà alla Repubblica di San Marino un mutuo di lire 2 milioni all'interesse annuo del 4 0/0 netto, ammortizzabile in 50 annualità. Tali annualità verranno, alle rispettive scadenze versate dalla Repubblica di San Marino al tesoro italiano il quale le riscuoterà a entrate del bilancio e provvederà con apposito stanziamento nel bilancio della spesa a corrisponderle alla Cassa dei Depositi e Prestiti.

La Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano per la corrispondenza delle annualità di cui sopra e fino a concorrenza del loro ammontare la garanzia del canone daziario che l'Italia ad essa corrisponde a' termini delle convenzioni o avesse a corrispondere in seguito, e, in quanto potesse occorrere, anche la garanzia delle proprie entrate fiscali.

Art. 3.

La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate in Roma al più presto che si potrà.

Fatto a Roma in doppio originale, il 24 giugno 1921.

C. SFORZA.

GIULIANO GOZI.
ONOFRIO FATTORI.
CARLO BALSIMELLI.

Regio decreto-legge 20 ottobre 1921, n. 1491, *che detta norme pel pagamento dei danni di guerra ed eleva il limite massimo di somma stabilito, allo stesso scopo, dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie A).*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 27 marzo 1919, n. 426, sui risarcimenti dei danni di guerra e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1920, n. 579, col quale si estendono le dette disposizioni alle Provincie annesse al Regno in virtù dei trattati di pace di San Germano e di Rapallo;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 572;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro delle terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite massimo di somma stabilito dall'art. 50 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) è elevato a 10 milioni per i mandati a disposizione degli Intendenti di finanza e dei direttori di finanza, destinati al pagamento delle indennità liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra ed al pagamento di anticipazioni in danaro sulle indennità medesime.

Quanto a dichiarazione dell'Intendenza di finanza, la spesa sul mandato a disposizione sia stata erogata per due terzi dell'importo del mandato stesso, il ministro del tesoro potrà, se le esigenze del servizio lo richiedono, emettere un successivo mandato il cui importo col residuo del precedente non ecceda il limite fissato nel precedente comma di questo articolo.

Tali mandati, nei limiti sopradetti per ciascuna Intendenza o Direzione di finanza, potranno essere emessi anche a favore di funzionari dell'ordine amministrativo dipendenti dagli intendenti o dai direttori di finanza Le attribuzioni contabili e di controllo potranno essere demandate a funzionari di ragioneria addetti all'Intendenza od alle Direzioni di finanza.

Art. 2.

I buoni su mandati a disposizione pel pagamento dei risarcimenti dei danni di guerra potranno essere, oltrechè individuali, anche collettivi.

Art. 3.

I buoni riguardanti i pagamenti dei danni di guerra potranno essere pagati mediante vaglia bancari, secondo le norme che verranno stabilite con decreto del ministro del tesoro.

I vaglia bancari nel caso in cui non sieno ritirati dagli intestatari, potranno essere estinti con una dichiarazione firmata dal capo della sezione di R. tesoreria e vistata dal capo della Delegazione del tesoro, comprovante la commutazione in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 4.

Alle esigenze straordinarie e transitorie del servizio dei danni di guerra presso le intendenze di finanza determinate dalla applicazione del presente decreto sarà provveduto, ove occorra, esclusivamente con assegnazione di personale di altri uffici statali da farsi mediante decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Ai funzionari inviati in missione presso gli uffici finanziari per il servizio di cui al precedente comma viene esteso il trattamento economico previsto dall'art. 2 del Nostro decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2494, e successive modificazioni.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 1572, è sostituito dal seguente:

Le indennità a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi del testo unico 27 marzo 1919, n. 426, tanto che siano state liquidate anteriormente alla data del presente decreto, quanto che vengano liquidate in appresso, saranno corrisposte entro i termini e nella misura che verranno fissati con decreto del Ministero del tesoro, di concerto con quello delle terre liberate. In nessun caso, e per qualsiasi ragione, sono dovuti interessi di mora.

Art. 6.

Per le somme che eventualmente risultino in più percette per anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra oppure per pagamenti diretti, le Intendenze di finanza e le Direzioni di finanza notificheranno la liquidazione all'interessato e provvederanno al ricupero dell'indebito colla procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RAINERI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto-legge 23 ottobre 1921, n. 1492, *che proroga il termine per il riscatto dei servizi resi dai salariati degli Enti locali prima del 1916, di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720 e al decreto-legge Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 11 giugno 1916, n. 720, e dal decreto-legge Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 2010, è prorogato al 31 dicembre 1922, ed il contributo straordinario sei per cento stabilito dall'art 2 della legge predetta deve essere versato alle stesse condizioni stabilite dal citato decreto Luogotenenziale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 ottobre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1452 Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Valle Mosso (Novara) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1000.

N. 1453 Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Corrido (Como) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000.

N. 1454. Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Pegognaga (Mantova), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio nella misura massima di ire 2100.

N 1455. Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Calcinaia (Pisa), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000.

N. 1456. Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cossila (Novara), di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1500.

N. 1457. Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Soresina (Cremona) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1458. Regio decr[illegible] ottobre 1921, col quale, sulla proposta del m[illegible]o delle finanze, è data facoltà al comune di Arzignano (Vicenza) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio nella misura massima di L. 2000.

N. 1459. Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Oisvano sul Tusciano (Salerno) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1460. Regio decreto 2 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Oneglia (Portomaurizio) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 4000.

N. 1474. Regio decreto 6 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Monasterolo-Casotto (Cuneo) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio nella misura massima di L. 1000.

N. 1488. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, viene modificato l'art. 7 dello statuto organico della Cassa di risparmio delle provincie lombarde in Milano.